### CAMERA DEI DEPUTATI

Sessione 1863.

Droposta di Legge presentata nella tornata del 10. Gingre 1863.

dal Ministro Si Grazio e Gintizia

#### Commissione nominata dagli Uffici per l'esame della medesima

Ufficio 1º Grabairi G.

- » 2º Giorgini
- » 3º Guerricri-Gonzaga
- » 4De Vincenzi
- » 5º Claiapusso
- » 6º Panattoni
- » 7º Poezio
- » 8Depresis
- » 90 Bizoli

Relatore Giorgini

Adottata nella tornata del 23 Luglio 1863.

Progetto di legge indestru ad victore dispe sipioni sull'oc<del>sercitio della</del> Pinchiesto parla mentari

Juandungue il dirillo Vinchiesta abbia soluto-Destare le apprensioni del potere escentivo, pure il for i verno del Ro, ollemperando nella Camera dei Deputati, confidente nel Senno del Vicio , Lamente Staliano, non ha Stimale remanersi Dal freden fare un prayetto di Legge, Tel quale area seventi la Camera mostrato vivo Mideria Ha però credulo il Peverno che proponendo una Legge sulle inchriste, fosse suo Abliga Di cansare il perlicolo che gilesta legge Diveriffe argamento dis Conflitto tra i porteri della Nato, che perio dove se avere l'unico seopo d'api a curare alle Commissioni 2' Inchiesta lulli ghier messi che sono necessari al compiment

Ord Songa Dubbio necessario assicurato alle Comprissioni assicurato alle Comprissioni di Inchiesta i poseri per costrini gere i destimo ni, per ord inare perizie, lutelare la loro Dignida, garendire con sangioni penali. Es indicare i Magistrali comprehe de preserizioni carrispo Danti. Es indicare i Magistrali comprehe de disposizioni che il sottos citto Sottopone all'asprovazione De Parlamento.

# Progetto di legge.

### Out: 1:

che verroume nominate da Mi.

dre Camere del Sarbaniente da

gionale avranno il Divitto di
chiamare immungi a se , co inte
rogare tutte le persone sopra i
fatti pertinenti alla inchiesta

Esse potranno, se lo stimane
raccogliere le Dichiarazioni. Seconde
le forme designate nel Caso di
libro 2º del Codice di procedura
penale, e dovranno ofservare le
disposizioni del Titolo 3º lib. 3º
di detto Codice.

Carramo inoltre i poteri c. cedute a' magistrati dall'artice. lo 243 del codice stefso.

Out: 2:

Orramo ancora Jacolta di

# Disporre occepti o perigie.

## Oct. 3:

Gli atte di cui è porolo ne' due precedenti orticoli, potramo Dolla Commessione d'inchiesta essere delegati ad uno o più der suoi membri, od anche agli in ficiali di polizion giudizionia.

## Out: 4?

No citati per mezzo degli uscieni dei tribunali ordinari.

## Out: 5:

Le tofse per le indemnitor Di testimoni e periti soronno Gatte dal Presidente del tribunale circondariale del hogo, nel gurle los Commissione spedisce il mo incarico, e dove now vi sin Tribunale, dont Gindie Del mander. mento.

## Oat. 6.º

Della Commissione soromno pur nite a norma degli articoli. 254, 258, 259, 262, 264, 265, e 266; Codice penale.

perijion, la reticenza a renitenza a reporre, la subornazione al subornazione al stigorione alla folsa testimonie sono o perijion, soranno punite seconda degli articoli: 36/1;36 es. 3; 364; 364; 369, es. 4; 31 es. 4; 341; e 343.

Amero però la pena della i Antione non sarà applicata per un tempo minore di ami cina e quella del carcere sarà accer scinta di un grado. Out: 4:

Le dette pene soromno opphionte doi tribunali ordinari, or quali la Commissione trosmettera i pro. cessi verboli, gli orthe e le notigie alle opportune.

Out: 8.

Commissione d'inchiester souron qualche elegione, l'istruttorion gindigiorion rimarron sospeson Jinche la Cornera Steffer non arbien statuito.

11.60 Svegetto de Cegy- frecentato Sel Minitio de graja, juitga e lulle Siranelle

Sulle midniste Parlamentoni

Tronala del 10. Singro 1863.

## CAMERA DEI DEPUTATI

#### RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

composta dei Deputati

FABRIZJ G., GIORGINI, GUERRIERI-GONZAGA, DEVINCENZI,
- CHIAPUSSO, PANATTONI, POERIO, DEPRETIS E PIROLI,

sul progetto di leggo presentato dal ministro di grazia e giustizia e dei culti

nella tornata del 10 giugno 1863.

#### Sulle inchieste parlamentari.

Tornata del 13 luglio 1863.

SIGNORI! — La necessità di dare alle Commissioni d'inchiesta tutti i mezzi legali, dei quali possano aver bisogno per l'adempimento del loro mandato, è così evidente, come è evidente la lacuna che a questo proposito esiste nella nostra legislazione.

Il difetto di questi mezzi si fa specialmente sentire di rimpetto alle persone, che si credano in caso di fornire utili informazioni, intorno ai fatti sui quali verte l'inchiesta.

Se la Camera è sovrana quando fissa l'oggetto e i limiti dell'inchiesta, se non è da temersi che alle Commissioni uscite dal suo seno possano mancare mai i lumi che le autorità costituite e gli uffizi governativi siano in grado di somministrare, qualora le persone chiamate davanti a loro, o interrogate da loro, ricusino di comparire o di rispondere, non esiste veramente nessuna disposizione di legge, in virtù della quale possano esservi costrette, o siano applicabili al caso le pene per la resistenza, la reticenza e la falsa testimonianza.

(62-A)

Il modo più naturale e più ovvio di supplire al difetto sul quale il Governo ha creduto di dover richiamane l'attenzione della Camera, consisteva nell'estendere alle Commissioni d'inchiesta tutte le facoltà e tutto le sanzioni penali, delle quali è munita la potestà giudiziaria, per l'istruzione degli affari che ne dipendono, con questa sola limitazione che qualora le Commissioni intendano valersi di queste facoltà, e profittare di queste sanzioni, debbano anche uniformarsi a tutte le norme che nell'interesse della giustizia come in quello della libertà, ne governano l'esercizio e l'applicaziono.

È questo il concetto che informa la proposta del Geverno, e che a noi sembra in ogni sua parte accettibile. Senza costringere le Commissioni d'inchiesta a seguire nelle loro investigazioni il procedimento giudiziario, lasciando anzi le Commissioni giudici dei cesi nei quali questo procedimento fosse da preferirsi, la disposizioni contenute nella presente legge, mentre danno garanzie sufficienti contro qualunque possibile abuso di potere, provvedono abbastanza perchè una delle più importanti prerogative delle Camere non possa mai rimanere senza effetto.

Per queste ragioni la Commissione ha l'onore di proporvi l'approvazione del progetto di legge, colle lievi modificazioni che ha creduto utile d'introdurvi.

Gragini Melaine

#### PROGETTO DEL MINISTERO

Art 1

Le Commissioni d'inchiesta che verranno nominate dalle due Camere del Parlamento nazionale avranno il diritto di chiamare innanzi a sè, ed interrogare tutte le persone sopra i katti pertinenti alla inchiesta.

Esse potranno, se lo stimano, raccogliere le dichia-razioni secondo le forme designate nel capo 3, libro II del Codice di procedura penale, e dovranno osservare le disposizioni del titolo XII, libro III di detto Godice.

Avranno inoltre i poteri conceduti ai magistrati dal-Particolo 278 del Codice stesso.

Art. 2.

Avranno ancora facoltà di disporre accessi o perizie.

Art. 3.

Gli atti di cui è parola nei due precedenti articoli potranno dalla Commissione d'inchiesta essere delegati ad uno o più dei suoi membri, od anche agli ufficiali di polizia giudiziaria.

Art. 4.

I testimoni ed i periti saranno citati per mezzo degli uscieri dei tribunali ordinari.

Art. 5

Le tasse per le indepnità di testimoni e periti saranno fatte dal presidento del tribunale circondariale del luogo, nel quale la Commissione spedisce il suo incarico, e dove non vi sia tribunale, dal giudice del man-

Le offese contro i membri della Commissione saranno punite a norma degli articoli 257, 258, 259, 262, 264, 265 e 266 del Codice penale, les que Monambre 1459 -

La falsa testimonianza o perizia, la reticenza d renitenza a deporre, la subornazione ed istigazione alla falsa testimonianza o perizia, saranno punite a seconda degli articoli 364, 365, n° 5; 367, 368, 369, n° 4; 370, n° 4; 371 e 373, 4 n A 100 A A 100 A 10

Però la pena della reglusione non sarà applicata per un tempo minore di anni cinque, e quella del carcere sarà accresciuta di un grado.

PROGETTO DEXLA COMMISSIONE

Art. 1.

Le Commissioni d'inchiesta, nominate dall'una o dall'altra Camera del Parlamento nazionale, nel raccogliere le informazioni sui fatti pertinenti all'inchiesta, potranno quante volte lo credano opportuno, chiamare davanti a sè, e interrogare le persone atte a fornirle, secondo le forme stabilite al capo 3, libro H del Co-dice di procedura penale, osservando, in questo caso, le disposizioni del titolo III, libro III di detto Codice.

Avranno inoltre i poteri conceduti al giudice d'istruzione dagli articoli 176, 177, 178, 179 del Codice stesso. Art 2.

Avranno ancora facoltà di fare accessi, di ordinare perizie, e di chiedere comunicazione di atti e documenti.

Art. 3: <del>Identico al qui cont</del>

- Identico al qui contro:

Art. 5.

Le indennità dovute ai testimoni e periti saranno liquidate dal presidente del tribunale circondariale del luogo nel quale la Commissione adempie al suo incarico, e dove non vi sia tribunale, dal giudice del mandamento.

Art G

La falsa testimonianza,

Però la pena della reclusione non sarà applicata per un tempo minore di anni cinque, e quella del carcere sarà accresciuta di un grado nei casi in cui rimarrebbe al di sotto del maximum.

+ les 20. 180 = ounter 1459.

Art. 7;

Le dette pene saranno applicate dai tribunali ordinari, ai quali la Commissione trasmetterà i processi verbali, gli atti o le notizie opportune.

Art. 8.

Se la Camera nomina uma Commissione d'inchiesta sovra qualche elezione, l'istrutteria giudiziaria rimarrà sospesa finchè la Camera stessa non abbia statuito.

I Palle Certi S. Hilliand To

Art. 8

- Identico al qui contro.

Approprie will Formara Del 23. Laglie 1664.

fillet

Ali nativoli del codice premate eli procedurar premate da estervarja a Germane Petta pregente Legge Denomina estera pubblicati mella premincia Topeana impresere son la mainjama.

madio no m madio di kasika se kasika sentinga

> yerti harif Geografi Tarihan ayayan **k**a

まっ**ま**り、**洗杯** 5.2**5** - Company Company